

N. R.G. 356/2017



TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE LAVORO

Ordinanza ex art 702 bis c.p.c.

Il Giudice, dott.ssa F. Sbrana,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.17,
visti gli atti e le conclusioni delle parti,

osserva

Con ricorso depositato il 3.4.17 Cystri Sidorela, cittadina albanese, regolarmente soggiornante in Italia, premesso di essere madre di bambino nato in Livorno il 2.9.16 e di avere presentato in data 23.12.2016 domanda (rigettata dal Comune di Livorno sul presupposto della motivazione "*permesso di soggiorno non sufficiente*"), al fine di ottenere l'assegno di cui all'art 74 D.l.vo 151/2001, adiva il Giudice del lavoro, deducendo la illegittimità e discriminatorietà del comportamento dell'ente; chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune, con conseguente ordine di cessazione di detta condotta; chiedeva altresì ordinarsi ad INPS di pagare la somma di euro 1.694,95 a titolo di assegno richiesto, e ad entrambi i convenuti di pubblicare l'emananda ordinanza nelle *home page* dei rispettivi siti istituzionali.

Si costituiva il Comune convenuto il quale, pur riconoscendo la ricorrente possedere le altre condizioni di legge per fruire dell'assegno chiesto, negava la idoneità del permesso di soggiorno dalla stessa posseduto, ritenendo a tal fine necessario il possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

Si costituiva anche INPS, concludendo per il rigetto del ricorso e comunque per la esclusione di qualsiasi condotta discriminatoria.

Quindi, instaurato il contraddittorio, il Giudice invitava le parti alla discussione sulla rilevanza in causa della questione pregiudiziale, sottoposta alla Corte di Giustizia UE, con ordinanza della



Corte di Appello di Genova dell'1.8.16, discutendosi, anche in ipotesi di causa, della idoneità, al fine di accedere alle prestazioni di sicurezza sociale, del possesso di permesso unico di lavoro di durata superiore ai sei mesi (vedi ordinanza riservata del 19.6.17 e verbale di udienza del 25.7.17; nonché v. doc 1 allegato al ricorso introduttivo).

La causa era quindi infine discussa e trattenuta in riserva in esito alla udienza indicata in epigrafe.

Deve anzitutto osservarsi che, ai sensi dell'art. 44 d.lvo 286/1998, <<1. *Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.*

2. *Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. [...]>>, ove detta ultima disposizione dispone che << 1. *Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. [...]>>.**

A norma dell'art. 43 d.lvo 286/1998, << ...costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; d) chiunque



impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità'; (...).>>.

Deve poi ricordarsi come l'assegno di maternità sia previsto dall'art. 74 comma 1 del D.Lgs. 151/2001, che prevede che, *“per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000”.*

Deve anche dirsi che la menzionata “carta di soggiorno”, di cui al richiamato art. 9 del D.L.vo 286/1998, è stata sostituita – con il D.lgs. 3/2007 - dal *“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”* rilasciato a tempo indeterminato.

Tanto premesso, e ferme restando le considerazioni che si andranno più avanti a svolgere anche in tema di disapplicazione di norma interna che si pone in contrasto col principio di non discriminazione stabilito dall'art 14 CEDU o con la parità di trattamento prescritta dalle direttive UE in materia, ritiene il giudicante - conformemente ad altri precedenti nella giurisprudenza di merito (vedi ord Tribunale di Venezia, in causa RG n. 1795/2015)-, che i ripetuti interventi della Corte Costituzionale consentano anzitutto di dare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni che subordinano benefici economici, in favore di soggetti disagiati, al possesso del *“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”*.

La Corte Costituzionale, invero, proseguendo su un sentiero già tracciato con precedenti pronunce, con sentenza n. 40 del 2013 ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)”*.

Tale disposizione, d'altronde, è stata più volte scrutinata dalla medesima Corte, anche in riferimento agli istituti della pensione di inabilità (sentenza n. 11 del 2009 e sentenza n. 324 del 2006) e della indennità di accompagnamento (sentenza n. 306 del 2008) ed anche in tali occasioni i giudici costituzionali avevano avuto modo di rilevare come fosse manifestamente



irragionevole subordinare l'attribuzione di prestazioni assistenziali al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un determinato reddito.

La previsione del possesso di permesso di soggiorno in corso di validità è stata, invece, specificamente esaminata con riferimento ad altre provvidenze, cioè per l'assegno mensile di invalidità, di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 (nella sentenza n. 187 del 2010) e per l'indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (nella sentenza n. 329 del 2011). In entrambe tali occasioni, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, ha rilevato che - ove si tratti, di provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito - qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea. Così nella sentenza cost. n. 329 del 2011 è stata dichiarata *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, in quanto il contesto in cui si iscrive la indennità di frequenza è costellato di finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l'esigenza di agevolare il futuro ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale. La normativa di cui qui si discute risulta, dunque, in contrasto, non solo con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento al principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, ma anche con altri parametri, posto che il trattamento irragionevolmente differenziato che essa impone - basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno - viola, ad un tempo, il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro, tanto più gravemente in quanto essi si riferiscano a minori in condizione di disabilità”*.



Alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata, e che risulta anche conforme ai principi del diritto europeo, la nozione di soggiorno va dunque qualificata, come più volte chiarito dalla Corte cost., in termini di soggiorno effettivo e non meramente occasionale.

Inoltre, ritiene questo giudicante (conforme Tribunale Brescia sent 09.10.15) che l'assegno di maternità rientri tra le prestazioni di sicurezza sociale e che, in particolare, detta provvidenza sia volta, a norma dell'art. 31 della Costituzione, ad agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, alla protezione della maternità e dell'infanzia, mediante una provvidenza di carattere economico in favore di neo mamme che appartengono a nuclei familiari che versano in stato di bisogno: *“La provvidenza in esame dunque tutela valori di rilevanza costituzionale e diritti fondamentali della persona umana di cui all'art. 2 Cost. che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, e quindi deve essere riconosciuto alla ricorrente pur se non titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, concorrendo gli altri requisiti previsti dalla legge”* (così ordinanza Tribunale di Venezia, emessa in causa Rg 1795/2015).

Non solo dunque una lettura costituzionalmente orientata dovrebbe portare a ritenere fondato il ricorso ex art 702 bis c.p.c, ma deve anche rilevarsi come la disposizione di cui all'art 74 D.lvo 151/2001 diversamente si porrebbe in contrasto col divieto di discriminazione e più in generale col principio di parità di trattamento stabilito a livello comunitario.

Nella specie, si ricorda come risulti dagli atti, che la odierna ricorrente sia in possesso di *“permesso unico lavoro”* rilasciato in data 29.9.16 e valido sino al 20.5.2018 (vedi doc 1 all ricorso); risulta altresì non contestato, ed anzi riconosciuto in causa (vedi comparsa di costituzione del Comune), che la ricorrente sia nel possesso degli altri requisiti di legge per fruire del chiesto assegno.

Orbene, tanto premesso si osserva che la Corte di Giustizia UE, chiamata di recente a pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale che limiti ad un cittadino con permesso unico di lavoro (come la odierna ricorrente) di accedere a prestazioni di sicurezza sociale (nella fattispecie all'esame della Corte si trattava di assegno per nucleo familiare ma, come si vedrà, il ragionamento operato parimenti si attaglia al sistema di sicurezza sociale più in generale inteso) ha ritenuto che *“L'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve*



essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” (Corte di giustizia sent 21.6.2017, in causa C-449/16).

L'art 12 della direttiva 2011/98/UE (intitolato “Diritto alla parità di trattamento”) stabilisce che *“I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne”,* tra l'altro, anche, ex art 12 lett. e), *“i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”.*

Dunque, nella fattispecie si verteva (come nel caso di specie: vedi doc 1 all ricorso) in ipotesi di soggetto richiedente prestazione sociale, in possesso di permesso unico di lavoro superiore ai sei mesi: la Corte ha ritenuto dunque la fattispecie sussumibile nella previsione di cui all'art 3 par 1 lett b) e c) Direttiva cit., per cui si imponeva la parità di trattamento in ordine alle prestazioni elencate dal citato art 12.

I principi affermati nella sentenza Corte di Giustizia del 21.6.17 risultano afferenti anche al caso di specie, atteso che si deve prendere atto che, pur sempre, anche nella specie, l'art 12 Direttiva 2011/98/UE, dopo avere sancito la parità di trattamento dei soggetti che, come la ricorrente, sono in possesso di permesso unico di lavoro, pone la facoltà degli Stati membri di limitare la parità di trattamento, tuttavia con la espressa esclusione per i permessi di lavoro superiori a sei mesi (vedi art 12 cit. lett b) e c): dunque, per come rilevato dalla stessa Corte di Giustizia nel caso posto alla sua attenzione, *“nessuna delle limitazioni al principio di parità di trattamento previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2011/98 è applicabile al caso oggetto del procedimento principale, dato che la Repubblica italiana non ha inteso avvalersi della facoltà, prevista da tale disposizione, di limitare l'applicazione di detto principio e che, per di più, la sig.ra (...) non si trova in alcuna delle situazioni indicate al secondo comma della medesima disposizione, essendo titolare di un permesso unico di lavoro avente durata superiore ai sei mesi”.*

Anche la odierna ricorrente fa parte dunque delle persone alle quali si applica il principio di parità di trattamento. Invero, analogamente alla direttiva 2003/109, la direttiva 2011/98 prevede, in favore di taluni cittadini di paesi terzi, un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la regola generale, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire. Tali deroghe, per come ribadito anche dalla Corte di giustizia nella recente sentenza cit., *“possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro*



interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse (v., per analogia, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, punti 86 e 87)".

Nella specie, la Repubblica Italiana non ha inteso avvalersi della facoltà di limitare la parità di trattamento, facendo ricorso all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98, sì che le disposizioni della normativa italiana che limitano il beneficio dell'assegno di cui si discute, nel caso di cittadini di paesi terzi, ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo e alle famiglie dei cittadini dell'Unione (disposizioni adottate del resto prima del recepimento nel diritto interno della suddetta direttiva), non possono essere considerate come istitutive delle limitazioni al diritto alla parità di trattamento che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre ai sensi della medesima direttiva.

Ad avvalorare le superiori considerazioni si pone anche la constatazione che il D.Lgs. 4 marzo 2014, n.401 (recante *"Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro"*) ha introdotto, nell'art 5 D.lvo 286/98, il comma 8.1 con cui si disciplina il *"perm. Unico lavoro"*, che viene qui in rilievo.

Va quindi ulteriormente osservato che, anche a seguito della disciplina di attuazione della direttiva 2011/98/UE, è rimasto immutato l'art 41 del Dlvo 286/98 che espressamente prevede che *"gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti."*

Dunque, anche sulla base del disposto dell'art 41 Dlvo 286/98, non potrebbe porsi alcun trattamento o accesso differenziato alla fruizione di provvidenze e prestazioni di assistenza sociale laddove il soggetto sia titolare di un permesso di soggiorno non meramente temporaneo od occasionale, per come ritenuto in esito alle pronunce della Corte costituzionale succedutesi e di cui si è sopra dato atto.

Per il resto, la sentenza della Corte di giustizia del 21.6.17 si pronunciava più specificamente sul diritto al percepimento dell'assegno nucleo familiare, ritenendolo rientrare nella nozione di *"prestazioni familiari"*; dunque, a parere del giudicante, anche l'inciso di cui al punto 23 della



motivazione della sentenza della Corte di Giustizia 21.6.2017, lungi dall'escludere l'assegno di maternità dal novero delle prestazioni di sicurezza sociale, si limita a definire la nozione di "prestazioni familiari" di cui all'art 3 par 1 lett j) del Regolamento 883/2004, per far rientrare in detta nozione l'assegno per il nucleo familiare e non anche gli "assegni speciali di nascita o adozione". Tali assegni speciali, invero, non paiono doversi ricondurre alla nozione di "prestazioni familiari" (nozione che implica, per sua natura, la durata della erogazione come volta a compensare i carichi familiari) quanto, piuttosto, a quella, parimenti contemplata dal citato Regolamento, ma all'art 3, par. 1, lett b), di "*prestazioni di maternità e di paternità assimilate*". A tale riguardo, si deve ricordare che la distinzione fra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 14; del 20 gennaio 2005, Noteboom, C-101/04, EU:C:2005:51, punto 24, e del 24 ottobre 2013, Lachheb, C-177/12, EU:C:2013:689, punto 28).

Una prestazione può essere dunque considerata come una prestazione di sicurezza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 15; del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 28, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 48); mentre le modalità di finanziamento di una prestazione e, in particolare, il fatto che la sua attribuzione non sia subordinata ad alcun presupposto contributivo sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione di sicurezza sociale (v. in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 21; del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 46, e del 24 ottobre 2013, Lachheb, C-177/12, EU:C:2013:689, punto 32).

D'altro canto, poi, per come ritenuto anche da Cass, con la recente sentenza n. 11165 del 08/05/2017, con riguardo all'art.11, paragrafo 1, Direttiva 2003/109/UE (ma il ragionamento vale anche per il disposto di cui all'art 12 2011/98/UE), è indubbia l'applicabilità diretta della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri, allorchè il precetto sia sufficientemente preciso (e nella specie tale deve ritenersi il precetto secondo cui "*I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo*



3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;”), è incondizionato, in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo (ed a proposito è bene precisare che il 26° considerando della direttiva 2011/98/UE è limitato alle modalità di concessione delle prestazioni di cui trattasi, ma non al diritto alle stesse) e si verte in tema di rapporti di efficacia verticale, sì che può ritenersi la direttiva avere in parte qua efficacia diretta ed essere quindi “autoesecutiva”, nel senso che trova ingresso nell’ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento.

La direttiva in parola, nella gerarchia delle fonti normative, si pone al di sopra della legislazione nazionale, la quale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata.

Inoltre, essendo chiaro, per quanto sopra detto, il significato della norma comunitaria, neppure vi è motivo per ulteriore rinvio alla Corte di Giustizia.

Va poi osservato che se l’applicazione di quest’ultima norma pone lo straniero in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano (come pacificamente nel caso di specie), si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere).

Deve allora osservarsi come, nelle materie regolate dal diritto dell’Unione, il giudice nazionale sia obbligato all’interpretazione conforme, ove consentita, ovvero, quando questa non sia possibile, alla disapplicazione della norma nazionale in insanabile contrasto con quella superprimaria. A norma dell’ art. 6 del Trattato sull’Unione Europea “l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. Essa dovrà essere comunque disapplicata, in quanto contrastante con una norma primaria di diritto dell’Unione, avente un contenuto preciso e non soggetto a condizioni.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti.

Il Comune e INPS hanno dunque tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria ai danni della ricorrente, a prescindere dal relativo intento. Invero, il legislatore, configurando anche le ipotesi di discriminazione indiretta, ha voluto far riferimento a quei comportamenti che, per quanto privi, da parte del soggetto agente, di un intento discriminatorio, vengono comunque ad assumere tale connotato. L’elemento soggettivo non ha pertanto alcuna valenza.



Non può invece essere accolta la richiesta di pubblicazione dell'ordinanza sui siti istituzionali degli enti convenuti, trattandosi di richiesta che esula dalla previsione di cui all'art 28 comma 7 D.lvo 150/2011 (che prevede la facoltà di pubblicazione su quotidiani a tiratura nazionale).

Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite, che seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo ai valori previsti dal DM 55/2014. in considerazione del valore indeterminabile della causa, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

1) Dichiara la discriminatorietà del rigetto della domanda, proposta da Cystri Sidorela, volta ad ottenere l'assegno di maternità ex art 74 Dlvo 151/2001, per cui è causa, e condanna il Comune di Livorno e INPS a corrispondere alla ricorrente l'assegno di maternità in parola, sussistendo gli altri requisiti di legge, in riferimento alla nascita del figlio minore HazizaJ Davide, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;

2) Condanna parti convenute in solido altresì alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 3.134,00 (tremilacentotrentaquattro/00) per compensi di avvocato, oltre Iva e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15% per spese generali.

Si comunichi alle parti.

Livorno, 24 ottobre 2017

Il Giudice
dott. Francesca Sbrana

